

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'-----
-----"MI.GRA S.R.L."-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
L'anno duemilaventidue, il giorno due febbraio (2.2.2022), alle ore sedici,-----
in Lucca, Via Calderia n. 4,-----
Innanzi a me dott. avv. **GIAMPIERO PETTERUTI**, Notaio in Castelnuovo
di Garfagnana, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucca,-----
-----E' PRESENTE-----
- **POLI** avv. **NICOLA**, nato a Castelnuovo di Garfagnana il giorno 7 luglio
1976, residente a Coreglia Antelminelli, località Calavorno, Via di Mezzo
n.24, che dichiara di avere codice fiscale PLO NCL 76L07 C236T .-----
Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito, il quale, agendo nel-
la qualità di rappresentante del socio di maggioranza della società-----
-----"MI.GRA S.R.L."-----
iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al numero 01642450462, con sede
legale in Minucciano, frazione Gramolazzo, località Betolletto snc, con capita-
le sociale di Euro 25.500, interamente versato, codice fiscale 01642450462,
iscritta alla Cciaa di Lucca al numero di Repertorio Economico Amministrati-
vo LU-160242, indirizzo PEC: migra@pec.granulatimigra.com,-----
mi dichiara che si sono qui riuniti i soci della stessa società per assumere deci-
sioni in assemblea convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:-----
- modifiche degli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 dello Statuto, e dell'art. 13
(inserimento delle riunioni in videoconferenza);-----
- varie ed eventuali.-----
Precisa che i soci sono stati messi in condizione di vagliare le modifiche a det-
ti articoli con comunicazione preventiva e dettagliata delle variazioni, in di-
pendenza delle quali hanno assunto anche apposite delibere.-----
Mi chiede quindi di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assem-
blea e le deliberazioni della stessa.-----
Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.-----
Assume la Presidenza dell'assemblea il componente, nella spiegata qualità e su
designazione a norma dell'articolo 8 dello Statuto il quale constata che sono
presenti tutti i soci, portatori dell'intero capitale sociale, così identificati, con
le relative partecipazioni:-----
- il COMUNE DI MINUCCIANO (qui rappresentato dal componente, nella
qualità di Sindaco) titolare di una partecipazione di nominali Euro 13.005,00
(tredicimilacinque virgola zero zero) (51%);-----
- la società KERAKOLL S.P.A., qui rappresentata da Sghedoni Fabio (in or-
dine a deliberazione Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022) tito-
lare di una partecipazione di nominali Euro 12.495,00 (dodicimila quattrocen-
tonovantacinque virgola zero zero) (49%).-----
E' presente il componente del Consiglio di Amministrazione signor Antonio
Petti, sono assenti giustificati gli altri amministratori ed il Revisore unico, di-
chiarando il componente che essi sono stati informati e non si sono opposti, né
hanno espresso riserve in ordine alle materia da trattare.-----
Il tutto come da foglio presenze che si allega sotto la **lettera "A"**.-----
Dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su tutte
le materie all'ordine del giorno.-----

Il presidente prende la parola ed espone all'assemblea che, a seguito del processo di revisione - straordinaria e periodica - delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Minucciano, avviato in base a quanto previsto dal D.Lgs. numero 175/2016 come integrato con D.Lgs. numero 100/2017, appare necessario apportare alcune modifiche al vigente Statuto sociale al fine di garantire un'adeguata tutela dei diritti dello stesso socio di maggioranza COMUNE DI MINUCCIANO.-----

A tale scopo è stata predisposta la bozza dello Statuto revisionato, contenente le modifiche da apportare agli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14, nonché dell'art. 13, che qui di seguito vengono illustrate:-----

- modifica dell' articolo 1, relativo alla denominazione, nel seguente modo:---

"Art 1 - È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "MI.GRA S.R.L.". Le regole di organizzazione contenute in questo Statuto, ripetitive di disposizioni vigenti, si intenderanno sostituite dalle corrispondenti disposizioni sopravvenute.";-----

- aggiunta al termine dell' articolo 6, relativo ai conferimenti, di un ulteriore capoverso del seguente tenore, lasciando invariato il resto dello stesso articolo:-----

"DIRITTI PARTICOLARI DI SOCI-----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto qui precisato:-----

1) Diritto particolare del socio Comune di Minucciano (ex art. 2468, terzo comma, codice civile) non trasferibile a terzi in caso di cessione della partecipazione: qualora il socio Comune detenga una partecipazione non inferiore al 25% (venticinque per cento), avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione.-----

2) Diritto particolare del socio Kerakoll Spa (ex art. 2468, terzo comma, codice civile) non trasferibile a terzi in caso di cessione della partecipazione: qualora Kerakoll Spa detenga una partecipazione non inferiore al 49% (quarantanove per cento) avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato.-----

Le clausole statutarie che attribuiscono diritti particolari ai soci Comune e Kerakoll spa saranno modificabili con le maggioranze di legge ma solo se consti il voto favorevole del socio a cui detti diritti sono attribuiti.-----

- modifica del secondo capoverso dell' articolo 7, riguardante le decisioni dei soci, secondo il seguente tenore, lasciando invariato il resto dello stesso articolo:-----

"In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) la nomina dei componenti dell'organo amministrativo che non spetti a soci titolari di diritti particolari;-----

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;-----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.";-----

- modifica dell'articolo 8, riguardante il funzionamento delle Assemblee, prevedendo al quinto capoverso che l'avviso di convocazione dei soci dovrà essere inviato "al domicilio risultante dal Registro delle Imprese" (e non a quel-

lo risultante dal libro soci come indicato, invece, nella precedente versione) oltre a specificare al settimo capoverso che *"L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano"*, lasciando invariato il resto dello stesso articolo:-----

- modifica dell' articolo 9, riguardante l'amministrazione della società, il quale assumerebbe il seguente tenore:-----

"Art. 9 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica due anni, salvo che non venga stabilita una diversa durata - anche fino a revoca - con la decisione di nomina.-----

Gli amministratori, quando non siano nominati fino a revoca, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.-----

In caso di nomina fino a revoca, la revoca non abbisogna di motivazione, né di giusta causa.-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia riservato alle decisioni dei soci.-----

I componenti del Cda saranno nominati in osservanza dei diritti particolari spettanti al socio Comune di Minucciano ed al socio Kerakoll Spa e, pertanto, (a) Qualora il socio Comune di Minucciano detenga una partecipazione non inferiore al 25% (venticinque per cento), avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Presidente.-----

(b) Qualora il socio Kerakoll Spa detenga una partecipazione non inferiore al 49% (quarantanove per cento) avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato.-----

L'Amministratore Delegato viene nominato tenendo conto del relativo diritto particolare attribuito al socio Kerakoll Spa.-----

All'Amministratore delegato spettano con firma singola e disgiunta i poteri per il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola eccezione dei seguenti:-----

(i) atti non delegabili a norma di legge;-----

(ii) acquisto, vendita, locazione affitto e in genere atti portanti il trasferimento di diritti di godimento su beni immobili, complessi aziendali e beni iscritti in pubblici registri;-----

(iii) acquisto e vendita di partecipazioni societarie;-----

(iv) rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi;-----

(v) assunzione, licenziamento e in genere ogni rapporto con personale dipendente avente qualifica di dirigente.-----

I poteri non delegabili restano di competenza collegiale del Cda.-----

Gli amministratori che non siano stati nominati secondo diritti particolari di soci, saranno nominati dalla Assemblea con le maggioranze di legge e di statuto. In quella sede, potranno esprimere il voto, in proporzione alle partecipazioni possedute, anche i soci a cui sono attribuiti i diritti particolari di cui sopra.";-----

- modifica dell' art. 10, riguardante la rappresentanza della società, il quale assumerebbe il seguente tenore:-----

"Art. 10 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; qualora sia nominato un Vice Presidente, la detta rappresentanza spetta anche ad esso, in assenza

o impedimento del Presidente; la rappresentanza spetta anche all' Amministratore delegato per gli atti rientranti nei suoi poteri secondo il presente Statuto.-----

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e può nominare institori.";-----

- modifica dell' art. 11, riguardante il funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il quale assumerebbe il seguente tenore:-----

"Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, se non già nominato con la decisione dei soci o per effetto di diritti particolari di soci.-----

Può inoltre essere nominato un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.-----

L'intervento del Vice Presidente fa prova, verso i terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto; la scelta viene fatta dal Presidente e per le relative modalità di adozione della decisione si rinvia all'articolo 13 di questo Statuto;-----

anche quando il Presidente abbia indicato come modalità dell'assunzione della decisione la consultazione scritta o il consenso per iscritto, la maggioranza degli amministratori può chiedere che essa venga sottoposta al Consiglio riunito in collegio.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta e mediante consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.-----

Quando il Consiglio debba riunirsi collegialmente, l'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione.-----

La riunione è valida purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.-----

Sono valide le riunioni non precedute da convocazione, se totalitarie (ovvero quando sono presenti tutti gli amministratori e organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento).-----

Le deliberazioni in forma collegiale sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; qualora il Consiglio abbia più di due membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

L'amministratore delegato ha i poteri previsti dallo Statuto e quando la sua nomina non sia di competenza di soci con diritti particolari può essere nominato dal Consiglio di amministrazione con propria decisione.-----

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a singoli Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.-----

Ciascun delegato ha, nei limiti della delega, anche il potere di rappresentanza.-----

Quando venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio per una qualsiasi causa, anche di dimissioni, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.";-----

- modifica dell' articolo 14, relativo all'organo di controllo di legalità e revisione dei conti, il quale assumerebbe il seguente tenore:-----

"ORGANO DI CONTROLLO DI LEGALITA' E REVISIONE DEI CONTI-----

Art. 14 Qualora non sia obbligatorio ma lo decidano i soci, essi nominano un Organo di controllo, con un numero di membri pari al minimo previsto dalla legge, oppure un revisore (persona fisica o società di revisione).-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e delle regole di funzionamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; può svolgere atti di ispezione e di controllo, chiedere notizie all'organo di amministrazione sull'andamento generale o su singoli affari. Se deciso dai soci e non ricorrano impedimenti di legge, esso svolge anche l'attività revisione legale dei conti.-----

Il Revisore svolge la sola funzione di revisione dei conti.-----

L'Organo di controllo ed il Revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui si procede al rinnovo. Per essere nominati occorrono i requisiti previsti dalla legge; è ammessa la rielezione.-----

Le attività dell'Organo di Controllo devono essere verbalizzate, trascrivendo il verbale nel Libro relativo. Esso assiste alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove esistente, del Comitato esecutivo.-----

Ogni socio può denunciare a tale Organo i fatti che ritiene censurabili; l'Organo di controllo deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale esso deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte ai soci.-----

Nei casi di nomina obbligatoria si applicano le relative disposizioni di legge; i soci, con loro decisione, possono affidare all'Organo di Controllo anche l'attività di revisione legale dei conti fino a che la società non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato."-----

-inserimento in fondo all'art. 13 della possibilità di tenere le riunioni in video/video-audio conferenza, con la seguente formulazione:-----

E' ammessa la videoconferenza/video-audio conferenza sia per le decisioni dei soci, sia per quelle dell'organo di amministrazione, da tenersi con modalità che consentano di individuare i partecipanti e di recepirne le dichiarazioni.

Dopo tale esposizione, il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare.---

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente che precedono e considerate meritevoli di accoglimento le sue proposte, con il voto favorevole di tutti i soci presenti e quindi all'unanimità, per alzata di mano,-----

-----DELIBERA-----

- di modificare gli attuali articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del vigente Statuto sociale approvandone integralmente ogni modifica come riportato nell'esposizione fatta dal Presidente;-----

- di approvare la nuova versione dello Statuto così come illustrata dal Presidente e che qui si allega sotto la lettera "B" come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.-----

Tale Statuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.-----

Non essendovi altro da deliberare e non essendovi chi chieda la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ora che sono le ore diciassette.-----

Le spese di questo atto e le conseguenziali sono a carico della società, che dovrà provvedere a comunicare a me Notaio, tempestivamente, il codice destinatario occorrente per la fatturazione elettronica.-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura di ogni documento allegato a questo atto.-----

Richiesto, ho rogato il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzo elettronico e completato a penna di mia mano e ne ho dato lettura al costituito che, interpellato, l'approva.-----

Quest'atto, scritto su sei facciate di fogli due, è sottoscritto alle ore diciassette.

Firmato:-----

Nicola Poli-----

Giampiero Petteruti Notaio-----


FOGLIO PRESENZE
ASSEMBLEA DEL 2.2.2022

"MIGRA S.R.L.",

iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al numero 01642450462, con sede legale in Minucciano, frazione Gramolazzo, località Betolletto snc, con capitale sociale di Euro 25.500, interamente versato, codice fiscale 01642450462, iscritta alla Cciaa di Lucca al numero di Repertorio Economico Amministrativo LU-160242, indirizzo PEC: migra@pec.granulatimigra.com,

PRESENTI

- **POLI avv. NICOLA**, nato a Castelnuovo di Garfagnana il giorno 7 luglio 1976, residente a Coreglia Antelminelli, località Calavorno, Via di Mezzo n.24, che dichiara di avere codice fiscale PLO NCL 76L07 C236T, in rappresentanza del COMUNE DI MINUCCIANO titolare di una partecipazione di nominali Euro 13.005,00 (tredicimilacinque virgola zero zero) (51%);



- la società KERAKOLL S.P.A., qui rappresentata da Sghedoni Fabio, società titolare di una partecipazione di nominali Euro 12.495,00 (dodicimila quattrocentonovantacinque virgola zero zero) (49%).



- Antonio Petti, amministratore



Nicola Poli

Antonio Petti

-----STATUTO-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----

Art. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata-----
-----"MI.GRA S.R.L."-----

Le regole di organizzazione contenute in questo Statuto, ripetitive di disposizioni vigenti, si intenderanno sostituite dalle corrispondenti disposizioni sopravvenute.-----

Art. 2 - La Società ha sede nel comune di MINUCCIANO (LU), all'indirizzo risultante nel registro delle imprese ai sensi di legge.-----

La modificazione dell'indirizzo nell'ambito del Comune è stabilita dall'organo di amministrazione ed è oggetto della pubblicità prevista dalle disposizioni di attuazione del codice civile.-----

Ai soci compete la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località ed all'estero e il trasferimento della sede sociale in altro Comune.-----

Art. 3 - La Società ha per oggetto le seguenti attività:-----

il riutilizzo ed il recupero a fini produttivi dei rifiuti industriali della lavorazione delle cave di marmo e di pietra e dei rifiuti della lavorazione di materiali analoghi in segherie e laboratori;-----

la produzione e la commercializzazione di granulati di marmo (fino alle polveri micronizzate) ottenuti da processi industriali di trasformazione;-----

qualunque altra attività industriale e/o artigianale finalizzata alla produzione e commercializzazione di prodotti ottenuti utilizzando il granulato di marmo e/o la polvere micronizzata in varie combinazioni con altri materiali, per l'ottenimento di prodotti in forma sfusa, confezionati in imballaggi, in parallelepipedi o pannelli di varie forme e dimensioni;-----

studio, preparazione ed esecuzione di interventi di risistemazione e ripristino ambientale, nonché recupero produttivo di aree degradate per la presenza di discariche di cava e/o cave di pietra abbandonate;-----

il tutto con esclusione di ogni attività riservata a professioni per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi Albi e con l'esclusione di ogni attività richiedenti requisiti non posseduti dalla società.-----

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di materia immobiliare, mobiliare e commerciale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.-----

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà, non nei confronti del pubblico, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, ed assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, imprese e simili aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.-----

Art. 4 - La Società ha durata fino al giorno 31 DICEMBRE 2046.-----

-----CAPITALE - CONFERIMENTI-----

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro VENTICINQUEMILACINQUECENTO ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.-----

I conferimenti possono avere come oggetto denaro oppure tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.-----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per

l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. ---
Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), per deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.-----
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.--
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.-----
E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.-----
In caso di riduzione del capitale per perdite, non occorre il preventivo deposito nella sede sociale della relazione degli amministratori e delle osservazioni dell'organo di controllo.-----
In caso di mancata esecuzione dei conferimenti, la quota del socio moroso, in mancanza di offerte di acquisto da parte dei soci, è venduta all'incanto.-----
Art. 6 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.-----
Esse sono trasferibili per atto tra vivi ed a causa di morte.-----
Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso, in base al quale si realizzi il mutamento della titolarità della partecipazione, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, conferimento, dazione di pagamento, trasferimento del mandato fiduciario.-----
In caso di trasferimento di partecipazioni o parti di partecipazioni per atto tra vivi a titolo oneroso spetta agli altri soci, a parità di condizioni, diritto di prelazione; detto diritto deve essere esercitato entro il termine essenziale di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di alienazione e le relative modalità (ammontare della partecipazione ceduta, corrispettivo, modalità di pagamento, generalità dell'acquirente potenziale); il corrispettivo dovrà essere sempre quantificato in denaro.-----
La comunicazione di cui sopra dovrà effettuarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.-----
La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero ammontare della cedenda partecipazione; in caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la ripartizione tra loro sarà effettuata in proporzione alle quote possedute.-----
La prelazione è esclusa in caso di cessione a coniuge o a parenti di primo grado.-----
E' vietato il trasferimento gratuito di partecipazioni o loro parti, per atto tra vivi, a persone diverse dal coniuge e dai parenti di primo grado.-----
L'intestazione a società fiduciaria e la relativa reintestazione all'effettivo proprietario non sono soggette a prelazione. La società fiduciaria deve esibire la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e deve accettare espressamente l'osservanza delle

Michele P. Sc.

Michele P. Sc.

norme statutarie in tema di prelazione; è invece , soggetta a prelazione la sostituzione della fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.-----

DIRITTI PARTICOLARI DI SOCI-----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto qui precisato:-----

1) Diritto particolare del socio Comune di Minucciano (ex art. 2468, terzo comma, codice civile) non trasferibile a terzi in caso di cessione della partecipazione:-----

qualora il socio Comune detenga una partecipazione non inferiore al 25% (venticinque per cento), avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione.-----

2) Diritto particolare del socio Kerakoll Spa (ex art. 2468, terzo comma, codice civile) non trasferibile a terzi in caso di cessione della partecipazione: -----

qualora Kerakoll Spa detenga una partecipazione non inferiore al 49% (quarantanove per cento) avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato.-----

le clausole statutarie che attribuiscono diritti particolari ai soci Comune e Kerakoll spa saranno modificabili con le maggioranze di legge ma solo se consti il voto favorevole del socio a cui detti diritti sono attribuiti.-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

ART. 7 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo/statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci portatori di almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina dei componenti dell'organo amministrativo che non spetti a soci titolari di diritti particolari;-----
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;-----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In deroga all'art. 2465 c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.-----

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi.-----

Le decisioni dei soci, quando non debba farsi ricorso al metodo assembleare, sono adottate mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto"; la scelta tra le due modalità compete all'organo amministrativo.-----

Per le relative modalità si rinvia all'articolo 13 di questo Statuto.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Le decisioni dei soci assunte mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto" sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ma per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che

comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché per deliberazioni di fusione o scissione e per l'emissione di titoli di debito occorre il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Tali decisioni devono essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

I diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società e concernenti la nomina di amministratori possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.-----

Art. 8 - Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo/statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.-----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere sottoscritto da almeno un amministratore.-----

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita.-----

L'avviso viene inviato ai soci - al domicilio risultante dal Registro delle Imprese - e ai componenti degli organi sociali.-----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona designata dagli intervenuti.---

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare la riunione, proclamandone i risultati.-----

L'assemblea in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale rappresentato ma per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché per deliberazioni di fusione o scissione e per l'emissione di titoli di debito occorre il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.-----

Sono salve le speciali maggioranze eventualmente richieste in modo inderogabile dalla legge.-----

Luca Fedi

Amministratore

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, in caso di verbale per atto pubblico, dal notaio.--

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti con nome e cognome o denominazione o ragione sociale e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; se richiesto da essi, dovrà indicare i nominativi dei soci astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo/statuto deve essere redatto da un notaio.-----

I verbali assembleari redatti per atto pubblico vengono trascritti nel Libro delle decisioni dei soci.-----

Ciascun Socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 9 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica due anni, salvo che non venga stabilita una diversa durata - anche fino a revoca - con la decisione di nomina.-----

Gli amministratori, quando non siano nominati fino a revoca, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.-----

In caso di nomina fino a revoca, la revoca non abbisogna di motivazione, né di giusta causa.-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia riservato alle decisioni dei soci.-----

I componenti del Cda saranno nominati in osservanza dei diritti particolari spettanti al socio Comune di Minucciano ed al socio Kerakoll spa e, pertanto,

(a) Qualora il socio Comune di Minucciano detenga una partecipazione non inferiore al 25% (venticinque per cento), avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Presidente.-----

(b) Qualora il socio Kerakoll spa detenga una partecipazione non inferiore al 49% (quarantanove per cento) avrà diritto di nominare un amministratore che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato..-----

L'Amministratore Delegato viene nominato tenendo conto del relativo diritto particolare attribuito al socio Kerakoll Spa . -----

All'Amministratore delegato spettano con firma singola e disgiunta i poteri per il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola eccezione dei seguenti: -----

(i) atti non delegabili a norma di legge;-----

(ii) acquisto, vendita, locazione affitto e in genere atti portanti il trasferimento di diritti di godimento su beni immobili, complessi aziendali e beni iscritti in pubblici registri; -----

(iii) acquisto e vendita di partecipazioni societarie; -----

(iv) rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi; -----

(v) assunzione, licenziamento e in genere ogni rapporto con personale dipendente avente qualifica di dirigente. -----

I poteri non delegabili restano di competenza collegiale del Consiglio di amministrazione (Cda).-----

Gli amministratori che non siano stati nominati secondo diritti particolari di soci, saranno nominati dall' Assemblea con le maggioranze di legge e di statuto. In quella sede, potranno esprimere il voto, in proporzione alle partecipazioni possedute, anche i soci a cui sono attribuiti i diritti particolari di cui sopra. -----

Art. 10 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; qualora sia nominato un Vice Presidente, la detta rappresentanza spetta anche ad esso, in assenza o impedimento del Presidente; la rappresentanza spetta anche all' Amministratore delegato per gli atti rientranti nei suoi poteri secondo il presente Statuto.-----

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e può nominare institori.-----

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, se non già nominato con la decisione dei soci o per effetto di diritti particolari di soci.-----

Può inoltre essere nominato un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.-----

L'intervento del Vice Presidente fa prova, verso i terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto; la scelta viene fatta dal Presidente e per le relative modalità di adozione della decisione si rinvia all'articolo 13 di questo Statuto;-----

anche quando il Presidente abbia indicato come modalità dell'assunzione della decisione la consultazione scritta o il consenso per iscritto, la maggioranza degli amministratori può chiedere che essa venga sottoposta al Consiglio riunito in collegio.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta e mediante consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.-----

Quando il Consiglio debba riunirsi collegialmente, l'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione.-----

La riunione è valida purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.-----

Sono valide le riunioni non precedute da convocazione, se totalitarie (ovvero quando sono presenti tutti gli amministratori e organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento).-----

Le deliberazioni in forma collegiale sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; qualora il Consiglio abbia più di due membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

L'amministratore delegato ha i poteri previsti dallo Statuto e quando la sua nomina non sia di competenza di soci con diritti particolari può essere nominato dal Consiglio di amministrazione con propria decisione.-----

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a singoli Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.-----

Ciascun delegato ha, nei limiti della delega, anche il potere di rappresentanza. Quando venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio per una qualsiasi causa, anche di dimissioni, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.--

Nicola Per

Amministratore Delegato

Art. 12 - Tra i poteri dell'Organo amministrativo rientrano, tra gli altri, quelli di contrarre mutui e compiere operazioni bancarie di ogni specie e natura (quali apertura di conti correnti di corrispondenza; emissione di assegni; operazioni di sconto; assunzione di finanziamenti in qualunque forma; cessioni di crediti; contratti di deposito; emissione e girata di pagherò diretti e cambiali tratte; prestazione di avalli o fideiussioni; costituzioni di pegni e depositi cauzionali).-----

A chi amministra spetta, in ragione dell' ufficio, un compenso ed un rimborso spese nella misura fissata dall'Assemblea; L'Assemblea può decidere inoltre di corrispondere una indennità alla cessazione del rapporto.-----

Potranno essere attribuiti speciali compensi agli amministratori investiti di particolari cariche.-----

Chi amministra non è vincolato al divieto di concorrenza.-----

-----DECISIONI-----

Art.13 - Qualora le decisioni, dei soci o degli amministratori, debbano essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, verranno osservate le seguenti regole.-----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze di essa, con l'indicazione di consenzienti, contrari e astenuti e con l'eventuale indicazione del motivo della contrarietà o astensione;-----

il documento deve essere sottoscritto da tutti, consenzienti, astenuti e contrari; la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto, trasmesso a tutti gli interessati, i quali entro i tre giorni successivi devono trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta, esprimendo il voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, con l'eventuale motivazione; la mancanza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.-----

E' ammessa la videoconferenza/video-audio conferenza sia per le decisioni dei soci, sia per quelle dell'organo di amministrazione, da tenersi con modalità che consentano di individuare i partecipanti e di recepirne le dichiarazioni.----

ORGANO DI CONTROLLO DI LEGALITA' E REVISIONE DEI CONTI----

Art. 14 Qualora non sia obbligatorio ma lo decidano i soci, essi nominano un Organo di controllo, con un numero di membri pari al minimo previsto dalla legge, oppure un revisore (persona fisica o società di revisione).-----

L'Organo di controllo vigila sull' osservanza della legge e delle regole di funzionamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; può svolgere atti di ispezione e di controllo, chiedere notizie all'organo di amministrazione sull'andamento generale o su singoli affari. Se deciso dai soci e non ricorrano impedimenti di legge, esso svolge anche l'attività di revisione legale dei conti.-----

Il Revisore svolge la sola funzione di revisione dei conti.-----

L'Organo di controllo ed il Revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dalla carica per scadenza del termi-

ne ha effetto dal momento in cui si procede al rinnovo. Per essere nominati occorrono i requisiti previsti dalla legge; è ammessa la rielezione.-----

Le attività dell'Organo di Controllo devono essere verbalizzate, trascrivendo il verbale nel Libro relativo. Esso assiste alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove esistente, del Comitato esecutivo.-----

Ogni socio può denunciare a tale Organo i fatti che ritiene censurabili; l'Organo di controllo deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale esso deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte ai soci.-----

Nei casi di nomina obbligatoria si applicano le relative disposizioni di legge; i soci, con loro decisione, possono affidare all'Organo di Controllo l'attività di revisione legale dei conti fino a che la società non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato.-----

-----FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

Art. 15 - La società potrà assumere finanziamenti dai soci, nei limiti previsti dalla normativa bancaria e creditizia.-----

I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno improduttivi di interessi, salva contraria pattuizione scritta.-----

-----ESERCIZIO SOCIALE - UTILI-----

Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----

Art. 17 - Gli utili sono ripartiti in proporzione alle quote di conferimento. La ventesima parte degli utili netti annuali viene destinata al fondo di riserva, nei limiti di legge.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, a norma di legge.-----

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.-----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.-----

-----RECESSO-----

Art. 18 - Il diritto di recesso compete:-----

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo/statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;-----

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;-----

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.-----

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunica-

ta all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.-----

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente.-----

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.-----

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.-----

-----UNICITA' DI SOCIO-----

Art. 19 - Qualora la società abbia un unico socio, l'organo amministrativo, in osservanza delle norme del codice civile, deve depositare, per l'iscrizione del Registro delle Imprese, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e della cittadinanza dell'unico socio.-----

Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.-----

In caso di unicità di socio, i conferimenti in denaro a fronte di aumenti di capitale devono essere integralmente versati al momento della sottoscrizione.---

I contratti e le operazioni tra società ed unico socio devono essere trascritti nel

libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo o risultare da atto scritto.-----

-----SCIoglimento - ARBITRI-----

Art. 20 - Verificandosi una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.-----

L'Assemblea determina il numero ed i poteri e nomina i liquidatori.-----

Art. 21 - Tutte le controversie, anche concernenti la qualità di socio, insorte tra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli amministratori o liquidatori, revisori, sindaci, tra i soci e gli amministratori o liquidatori, revisori, sindaci, per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, relative a diritti disponibili originati dal rapporto sociale o comunque aventi titolo, anche indiretto, nel rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad arbitrato rituale.-----

Il Tribunale arbitrale, composto da un arbitro unico, è nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.-----

L' Arbitro deciderà secondo diritto e il procedimento sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.-----

Art. 22 - La società può emettere titoli di debito. -----

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.-----

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.-----

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.-----

-----DISPOSIZIONE FINALE-----

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.-----

Sono fatte salve le norme inderogabili, che prevalgono sulle presenti norme statutarie.-----